

DECRETO 8 settembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ediltecnica Società cooperativa», in Gruaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la AGCI - Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Ediltecnica società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 521.099,00 si riscontra una massa debitoria di € 1.974.242,00 ed un patrimonio netto negativo di € 1.588.975,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha dichiarato formalmente di rinunciare alla presentazione di controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ediltecnica società cooperativa», con sede in Gruaro (VE) (codice fiscale 02540650278) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dai *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Ezio Tagliaro nato a Mirano (VE) il 29 febbraio 1936 (codice fiscale TGLZEI36B29F241M) e domiciliato in Venezia Mestre in via T. Tasso n. 50/3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 settembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A07101

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 settembre 2015.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Regione Puglia. (Ordinanza n. 286).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;


Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti gli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di politica agricola comune;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la sopracitata direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di recepimento della predetta direttiva CE;



Vista la decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 2014 recante «misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana», adottato al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti alla decisione della Commissione sopra citata;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2015 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* (Well e Raju);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 marzo 2015 recante «definizione delle misure fitosanitarie obbligatorie da attuare nella zona infetta della provincia di Lecce per l'eradicazione ed il controllo di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju)»;

Vista la decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18 maggio 2015, recante «nuove disposizioni in materia di contrasto al batterio della *Xylella fastidiosa*» che abroga la precedente decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 giugno 2015 recante «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana» che recepisce le disposizioni di cui alla decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18 maggio 2015 e che abroga i precedenti decreti ministeriali del 26 settembre 2014 e 17 marzo 2015;

Visto, in particolare, l'art. 22 del sopra citato D.M. 19 giugno 2015, che prevede la possibilità di disporre interventi diretti per adempiere alle disposizioni contenute nel decreto medesimo, in caso di motivata necessità, e il successivo art. 23 che prevede la possibilità di riconoscere un contributo finanziario per l'esecuzione delle misure di lotta obbligatoria, da determinarsi nei limiti delle risorse stanziare per la dichiarazione dello stato di emergenza e per la dichiarazione dello stato di calamità e da attuare, secondo previsioni contenute nel piano del Commissario delegato;

Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015, n. 228 dell'11 marzo 2015, n. 241 del 22 aprile 2015 e n. 265 del 3 luglio 2015;

Vista delibera del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2015 con la quale sono state riconfigurate le competenze del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225/2015 con riferimento agli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14 del richiamato D.M. 19 giugno 2015, nonché, nel ravvisare la necessità di provvedere alla corresponsione di contributi a titolo di ristoro dei danni subiti a causa della diffusione del batterio patogeno *Xylella fastidiosa* nella Regione Puglia, è stato disposto che con successivi provvedimenti si sarebbe proceduto all'individuazione, sia in ambito nazionale che comunitario, di apposite risorse finanziarie da destinare a tale scopo;

Vista la nota prot. n. 57 del 2 luglio 2015 con la quale la Regione Puglia ha rappresentato l'esigenza di provvedere

alla corresponsione di contributi finanziari a titolo di ristoro dei danni subiti a causa della diffusione del batterio patogeno *Xylella fastidiosa*, chiedendo la proroga dello stato di emergenza in rassegna, in scadenza il giorno 9 agosto 2015;

Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile in data 16 luglio 2015 con i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, della Regione Puglia nonché con il Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225/2015, nel corso della quale si è convenuto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali avrebbe predisposto un documento tecnico contenente la prospettazione delle possibili integrazioni di misure relative al riconoscimento dei richiamati contributi finanziari e delle relative fonti di finanziamento, distinto in misure ordinarie, da porre in essere a cura del medesimo Ministero e della Regione Puglia, e straordinarie, da porre in essere a valere sulle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato e compatibili con il contesto emergenziale;

Vista la nota del Commissario delegato, nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225/2015, prot. n. 11227 del 24 luglio 2015 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato d'emergenza in argomento oltre ad essere state quantificate le risorse allo stato disponibili sulla contabilità speciale al medesimo intestata;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 7675 del 29 luglio 2015 con la quale è stata condivisa la necessità della proroga dello stato d'emergenza oltre che la riconfigurazione delle competenze del Commissario delegato con riferimento agli articoli 22 e 23 del citato D.M. 19 giugno 2015 ed è stata trasmessa la prospettazione generale delle misure sopra richiamata oltre ad essere stata anticipata la modalità mediante la quale il citato Ministero provvederà alla determinazione dei citati contributi finanziari, avvalendosi del supporto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, nonché si è comunicato che con decreto del 21 luglio 2015 è stato dichiarato lo stato di calamità naturale per i danni causati dalla *Xylella fastidiosa* che prevede l'impiego di 11 milioni di euro integrati nel Fondo nazionale di solidarietà con questa specifica finalità in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2015 con la quale è stato prorogato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in rassegna, è stato disposto che con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile si provveda all'integrazione delle competenze del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015 con riferimento agli articoli 22 e 23 del richiamato D.M. 19 giugno 2015 al fine di assicurare l'avvio da parte del medesimo dell'attività di corresponsione dei predetti contributi, a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), c) e d) della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225/2015, come indicati nella prospettazione trasmessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e che saranno determinati in esito al richiamato procedimento tecnico in corso a cura del citato Dicastero;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione



del 18 maggio 2015 e del conseguente D.M. 19 giugno 2015 sopra citati, con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 265 del 3 luglio 2015, il Commissario delegato è stato incaricato di predisporre un nuovo Piano degli interventi per fronteggiare il rischio connesso alla diffusione del batterio patogeno in rassegna;

Ravvisata la necessità di disporre la più tempestiva attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale, con particolare riferimento agli articoli 22 e 23 del decreto ministeriale del 19 giugno 2015 sopra citato;

Acquisita l'intesa della regione Puglia;

Sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 265 del 3 luglio 2015 le parole: «e 14» sono sostituite dalle seguenti: «14, 22 e 23».

2. Per le finalità di cui in premessa, il Commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015, è autorizzato a prevedere la corresponsione, nell'ambito del nuovo piano degli interventi di

cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 265 del 3 luglio 2015 e nei limiti delle risorse disponibili cui al successivo comma 3, di contributi finanziari in attuazione dell'art. 23 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 giugno 2015, nel rispetto della prospettazione inviata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali citata in premessa e dei criteri e parametri individuati dal medesimo Ministero secondo le modalità stabilite dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio richiamata in premessa.

3. Nell'ambito del piano degli interventi da predisporre a cura del Commissario delegato sono quantificate le somme che possono essere destinate alla concessione dei contributi di cui al comma 2, entro i limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), c) e d) dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015.

4. I contributi finanziari di cui al comma 2 sono riconosciuti al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici e/o rimborsi assicurativi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2015

Il capo del Dipartimento: CURCIO

15A07209

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pevaryl».

Estratto determina V&A n. 1652 dell'8 settembre 2015

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale PEVARYL;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale PEVARYL, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 023603018 - "1% crema" tubo da 30 g

AIC n. 023603044 - "1% polvere cutanea" flacone 30 g

AIC n. 023603069 - "1% emulsione cutanea" flacone 30 ml

AIC n. 023603083 - "50 mg ovuli" 15 ovuli

AIC n. 023603107 - "150 mg ovuli" 6 ovuli

AIC n. 023603121 - "1% crema vaginale" tubo da 78 g + 16 applicatori monouso

AIC n. 023603145 - "1% soluzione cutanea non alcolica" 6 bustine 10 g

AIC n. 023603158 - "150 mg ovuli a rilascio prolungato" 2 ovuli

AIC n. 023603184 - "1% soluzione cutanea per genitali esterni" 1 flacone da 60 ml

AIC n. 023603196 - "1% spray cutaneo, soluzione alcolica" flacone 30 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Janssen Cilag S.P.A. (codice fiscale 00962280590) con sede legale e domicilio fiscale in Via Michelangelo Buonarroti, 23, 20093 - Cologno Monzese - Milano (MI) Italia

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono

